

## IL TESTO UNICO

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

modificato dal decreto correttivo

**Dlgs 3 agosto 2009, n. 106**

“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”

(GU n. 180, 5 agosto 2009, Suppl. Ord. n. 142/L)

### Titolo IV – Cantieri temporanei o mobili

**ing. angelo de robertis**

Consulenza Tecnica per l'Edilizia  
Direzione Regionale Lombardia

**INAIL**

1

## Evoluzione Normativa in ITALIA

Carattere generale

Specifica per i cantieri edili

Anni '50

D.P.R. 547/55  
DPR 303/1956  
D. Lgs. 626/94

D.P.R. 164/56

### Recepimento di Direttive Europee

Anni '90

D. lgs. 626/94 e s.m.i.  
(Direttive CEE)

D.lgs. 494/96  
(Direttiva 92/57 CEE)

Anno 2008

D. Lgs. 81/08

D.Lgs. 81/08 – Tit. IV

Anno 2009

Decreto correttivo  
D.lgs 106/2009

Tit. IV corretto  
dal D.lgs 88/09 e Dlgs 106-09

**INAIL**

## Direttiva Cantieri 92/57/CEE

La direttiva cantieri, 92/57/CEE, recepita in Italia con il **Dlgs 494/96**, ha come **obiettivo principale** quello di affrontare il problema della sicurezza a partire dalla fase di concezione dell'opera mediante scelte progettuali (architettoniche, tecniche e organizzative) atte a eliminare o a ridurre al minimo i rischi per il personale addetto all'esecuzione dell'opera, derivanti dalla presenza, nello stesso luogo e nello stesso tempo, di più imprese e di più lavoratori autonomi.

La **sicurezza in fase progettuale** si attua attraverso la ricerca delle migliori scelte prevenzionali idonee ad eliminare o ridurre i rischi interferenziali e aggiuntivi ma non certo quelli propri delle imprese.

**INAIL**

3

## Il Testo Unico

### Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della **legge 3 agosto 2007, n. 123**, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

(GU n. 101 del 30/04/2008 - Suppl. Ordinario n.108)

modificato da:

**Legge comunitaria n° 88 del 7 luglio 2009**

(GU n. 161, 14 luglio 2009, Suppl. Ord. n. 110)

e dal **D.lgs n. 106 del 3 agosto 2009**

“Disposizioni integrative e correttive  
al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”  
(GU n. 180, 5 agosto 2009, Suppl. Ord. n. 142/L)

**INAIL**

4

4



## Il Testo Unico

### 13 Titoli e 51 Allegati

Titolo	Articoli	Argomento	Allegati
I	da 1 a 61	Principi comuni	da I a III
II	da 62 a 68	Luoghi di lavoro	IV
III	da 69 a 87	Attrezzature di lavoro e DPI	da V a IX
IV	da 88 a 160	Cantieri temporanei o mobili	da X a XXIII
V	da 161 a 166	Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro	da XXIV a XXXII
VI	da 167 a 171	Movimentazione Manuale dei Carichi	XXXIII
VII	da 172 a 179	Attrezzature munite di videotermini	XXXIV
VIII	da 180 a 220	Agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi e.m., radiazioni ottiche artificiali)	da XXXV a XXXVII
IX	da 221 a 265	Sostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni, mutageni, amianto)	da XXXVIII a XLIII
X	da 266 a 286	Agenti biologici	da XLIV a XLVIII
XI	da 287 a 297	Atmosfere esplosive	da XLIX a LI
XII	da 298 a 303	Capi finali e disposizioni sanzionatorie	
XIII	da 304 a 306	Norme transitorie e finali	

INAIL

5



## Il Titolo IV e gli allegati

### Titolo IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Capo I -	Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili	dall'art. 88 all'art. 104
Capo II -	Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota	dall'art. 105 all'art. 156
Capo III -	Sanzioni	dall'art. 157 all'art. 160

ALLEGATO X -	Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)
ALLEGATO XI	Elenco dei lavori comportanti rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'articolo 100, comma 1
ALLEGATO XII	Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99
ALLEGATO XIII	Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere
ALLEGATO XIV	Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori
ALLEGATO XV	Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
ALLEGATO XVI	Fascicolo con le caratteristiche dell'opera
ALLEGATO XVII -	Idoneità tecnico professionale
ALLEGATO XVIII	Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali
ALLEGATO XIX	Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi
ALLEGATO XX	Costruzione e impiego di scale portatili
ALLEGATO XXI	Accordo tra stato, regioni e province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota
ALLEGATO XXII	Contenuti minimi del P.L.M.U.S.
ALLEGATO XXIII	Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre

INAIL

6



## La normativa regionale

### Dlgs 81/08 Art. 1, comma 2

- “le disposizioni si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con **carattere di cedevolezza**, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'art. 117, 3 co. , della Costituzione”

INAIL

7



## La normativa regionale

### EMILIA ROMAGNA

#### LEGGE REGIONALE 02 marzo 2009, n. 2

“TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO NEI CANTIERI EDILI E DI INGEGNERIA CIVILE” (BUR n. 33 del 2 marzo 2009)

Capo I

Principi e norme generali

Art. 1 Principi

- La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, promuove **livelli ulteriori di intervento e garanzia** rispetto a quanto previsto dalla normativa statale di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili e di ingegneria civile, temporanei o mobili, a committenza pubblica o privata.
- La Regione esercita le proprie competenze **ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione** .....

- È ampliata la nozione di lavoratore ai singoli lavoratori autonomi in rapporto di “collaborazione stabile” con l'impresa;
- Definizione di: “Cantiere particolarmente complessi” e “Cantiere particolarmente pericolosi” (in base ai dati statistici regionali)
- Promozione di attività formativa per i diversi attori del cantiere

INAIL

8



### Legge 88/2009 del 7 luglio 2009

La legge comunitaria 88/2009 tratta varie materie e tra queste anche la salute e sicurezza sul lavoro. In particolare ha innovato il Tit. IV del D.lgs 81/08 in alcuni articoli:

- art. 90 obblighi del committente o del responsabile dei lavori
- Art. 91 obblighi del coordinatore per la progettazione.

Le modifiche sono state dettate dalla necessità di dare esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 25/07/2008 che ha condannato la Repubblica Italiana per non aver provveduto "alla corretta trasposizione nell'ordinamento Italiano dell'art. 3 della Direttiva 92/57/CEE, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili

NB: nel prosieguo saranno riportate in rosso le correzioni/integrazioni introdotte



### Decreto correttivo del TU - Dlgs 106-2009

#### Obiettivi principali:

- Risolvere alcune problematiche interpretative;
- Favorire la chiarezza della norma;
- Consentire una corretta applicazione;
- Razionalizzare il sistema sanzionatorio

NB: nel prosieguo saranno riportate in rosso le correzioni/integrazioni introdotte



## Tit. IV – Cantieri temporanei e mobili

### TIT. IV

#### CAPO I - MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

#### Art. 88 CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente capo contiene **disposizioni specifiche** relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a).

..... luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X.



## Tit. IV – Cantieri temporanei e mobili

### ALLEGATO X

#### Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, **comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici**, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, **inoltre**, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.



## Tit. IV – Cantieri temporanei e mobili

2. Le disposizioni del presente capo **non si applicano:**

- a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
- b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
- c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;

INAIL

13



## Tit. IV – Cantieri temporanei e mobili

- d) ai lavori di **frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto** dei **prodotti delle cave** ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
  - e) alle attività di **prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi** nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
  - f) ai **lavori svolti in mare**;
  - g) alle attività svolte in **studi teatrali, cinematografici, televisivi** o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implicino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile.
  - g-bis) ai **lavori di manutenzione relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento** che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X;
  - g-ter) alle attività di cui al Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272 che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X;.
- (operazioni e servizi portuali, manutenzione, riparazione navi in ambito portuale)

INAIL

14



## Il Testo Unico

### Titolo IV

### Cantieri temporanei o mobili

### CAPO I


Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

INAIL

15




## Soggetti coinvolti



INAIL

16



**Definizioni**

**datore di lavoro:** *il titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, il soggetto che, ....., ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.*

**dirigente** = *persona che in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli attua le direttive del DL organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa*

**lavoratore:** *la nozione prescinde dalle tipologie contrattuali di lavoro e vengono aggiunte precisazioni sui soggetti equiparati (es. tirocinanti, associati in partecipazione, volontari)*

**Il Preposto**

Il TU ha introdotto la definizione di:

**Preposto:** *“persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **sovrintende** alla attività lavorativa e **garantisce l'attuazione delle direttive ricevute controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere d'iniziativa**”*

La definizione individua gli obblighi del preposto distintamente da quelli del datore di lavoro e del dirigente, mutuandoli dagli indirizzi *giurisprudenziali*.

Si tratta di obblighi connessi ad un **incarico operativo** e che consistono esclusivamente *nell'attività di sovrintendenza e controllo*.

Di particolare rilievo è la lettera g) che prevede per il preposto una **formazione specifica** (v. successivo art. 37).

**Art. 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi**

*Le posizioni di garanzia relative ai soggetti (datore di lavoro, dirigente, preposto), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, **eserciti in concreto i poteri giuridici** riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.*



## Il preposto di fatto

DIgs 81/08 Art. 299

### Art. 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi

Le posizioni di garanzia relative ai soggetti (datore di lavoro, dirigente, preposto), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

In base al principio di effettività la qualifica di **preposto non richiede un incarico formale**, ma può essere assunta anche tacitamente con un **comportamento concludente** che si realizza con **impartire ordini e direttive**, purché questo compito sia noto e riconosciuto dai compagni di lavoro. In questo caso si parla di preposto di fatto.

**comportamento concludente**, un comportamento, di per sé, non dichiarativo della volontà del soggetto ma, alla luce delle circostanze d'insieme, idoneo a manifestarla in modo univoco e sicuro.

INAIL

21



## Il Testo Unico

Tit. I Art. 37

...  
12. La formazione dei **lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire**, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, **durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori**.  
.....

13. Il **contenuto della formazione** deve essere **facilmente comprensibile per i lavoratori** e ..... ove ... riguardi **lavoratori immigrati**, ..... **avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua** utilizzata nel percorso formativo.

14. **Le competenze acquisite** a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto **sono registrate nel libretto formativo del cittadino** ..... **se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni**.

INAIL

23



## Il Testo Unico

Tit. I Art. 37

### Il Preposto

7. **I dirigenti e i preposti** ricevono, **a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico** in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

**I contenuti** della formazione comprendono:

- a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- c) valutazione dei rischi;
- d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

7-bis. La formazione di cui al comma 7 **può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori**;

...

INAIL

22



## Il Testo Unico

Tit. IV Art. 89

### Definizioni

b) **committente**: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

**Il committente è il "perno" della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili**

Cassazione (Sez. IV Penale) n° 23090 del 10/06/2008

INAIL

24



### Definizioni

c) **responsabile dei lavori**: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento;

Vecchia Definizione:

**Responsabile dei lavori**: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento;

INAIL

25



### Definizioni

- d) **lavoratore autonomo**: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;
- e) **CSP coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione** dell'opera, di seguito denominato **coordinatore per la progettazione**: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91;
- f) **CSE coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera**, di seguito denominato **coordinatore per l'esecuzione** dei lavori: : soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese **affidatarie ed** esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. **Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice;**

INAIL

26



### Definizioni

g) **uomini-giorno**: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;

h) **piano operativo di sicurezza**: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui **contenuti** sono riportati **nell'allegato XV**;

INAIL

27



### Definizioni

- i) **impresa affidataria**: impresa **titolare del contratto di appalto** con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. **Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che ....., anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione** ;

**i-bis) impresa esecutrice**: impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali

INAIL

28



### Definizioni

**I "idoneità tecnico-professionale":** possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento **ai lavori da realizzare.**

**L' Allegato XVII** elenca I documenti che le imprese e I lavoratori autonomi devono consegnare al committente o RL (ha subito modifiche)



### Obblighi del Committente o del RL

- ➔ **Si attiene nella fase progettuale ai principi dell'art. 15**
  - a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro;
  - b) all'atto della previsione della durata di realizzazione
- ➔ **Prende in considerazione i documenti PSC e Fascicolo Opera**
- ➔ **Designa il CSP** (cantieri > 1 impresa esecutrice, salvo casi particolari)
- ➔ **Designa il CSE** prima dei lavori (cantieri > 1 impresa esecutrice)
- ➔ **Comunica** i nominativi del CSP e CSE alle **imprese affidatarie** e lav. Aut.



### Obblighi del Committente o del RL

Anche per affidamento dei lavori ad **un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo**

- ➔ **a) verificare l'IDONEITÀ TECNICO - PROFESSIONALE delle imprese affidatarie ed esecutrici e dei lavoratori autonomi (allegato XVII)**

In caso di **sub-appalto** il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale delle imp. esecutrici e dei lavoratori autonomi. (All. XVII)

- ➔ **b) chiedere alle imprese esecutrici:**
  - **DICHIARAZIONE DELL'ORGANICO MEDIO ANNUO** (distinto per qualifiche e con estremi denunce agli enti)
  - **DICHIARAZIONE** relativa al **CCNL applicato ai lavoratori**

- ➔ **trasmettere alle Amministrazioni Concedenti, prima dell'inizio dei lavori:**
  - Copia della **Notifica preliminare;**
  - **DURC**
  - **Dichiarazione** attestante la verifica della documentazione di cui -ai punti a) e b)



**Le imprese affidatarie** dovranno indicare **al committente o al responsabile dei lavori** almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, **con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97.** (datore di lavoro, dirigente, preposto)



## Il Testo Unico

Allegato XVII

### Verifica Idoneità Tecnica – professionale IMPRESE ESECUTRICI e AFFIDATARIE devono presentare:

Se quest'ultime utilizzano anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera

- ➔ Iscrizione CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- ➔ DVR o autocertificazione;
- ➔ D.U.R.C. di cui al DM 24/10/2007
- ➔ Dichiaraz. di non essere oggetto di provvedimenti di sosp. o interdittivi

Documentazione attestante la conformità alle disposizioni del presente Decreto di :  
Macchine, attrezzature e opere provvisionali;

Elenco dei DPI forniti ai lavoratori

Nomine: RSPD, antincendio, primo soccorso, gest. Emerg. e Med. Comp.

Nomina R.L.S.

Attestati di formazione delle suddette figure e dei lavoratori

Elenco dei lavoratori risultanti dal Libro Matricola e idoneità sanitaria

eliminato dal D.lgs 106/09

INAIL



## Il Testo Unico

Allegato XVII

### Verifica Idoneità Tecnica – professionale

### LAVORATORI AUTONOMI devono presentare:

- ➔ Iscrizione CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- ➔ Documentazione attestante la conformità alle disposizioni del presente decreto di : macchine, attrezzature e opere provvisionali;
- ➔ Elenco dei DPI in dotazione;
- ➔ Attestati relativi alla propria formazione e idoneità sanitaria, ove previsti
- ➔ D.U.R.C.

INAIL

34



## Il Testo Unico

Tit. IV Art. 90 c 9a

### Verifica Idoneità Tecnica – professionale IMPRESE AFFIDATARIE ed ESECUTRICI

cantieri < 200 uu-g e senza rischi particolari (all. XI )

- ➔ Iscrizione CCIA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- ➔ D.U.R.C. di cui al DM 24/10/2007

AUTOCERTIFICAZIONE

DVR o autocertificazione

Dichiaraz. di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi

INAIL

35



## Il Testo Unico

Tit. IV Art. 90 c 9a

### Verifica Idoneità Tecnica – professionale

### LAVORATORI AUTONOMI

cantieri < 200 uu-g e senza rischi particolari (all. XI )

- ➔ Iscrizione CCIA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- ➔ D.U.R.C.

AUTOCERTIFICAZIONE

Documentazione attestante la conformità alle disposizioni del presente Decreto di : Macchine, attrezzature e opere provvisionali;

Elenco dei DPI in dotazione;

Attestati relativi alla propria formazione e idoneità sanitaria

INAIL

36



## Il Testo Unico

Tit. IV Art. 90

L'efficacia del titolo abilitativo è sospesa

IN ASSENZA DI

DURC (imprese e lavoratori autonomi)

PSC

FASCICOLO TECNICO

NOTIFICA

L'Organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'Amministrazione concedente affinché, quest'ultima, possa procedere alla sospensione del titolo autorizzativo

INAIL

37



## Il Testo Unico

Tit. IV Art. 90

Coordinatore per la progettazione CSP

Nei cantieri in cui è prevista la presenza, di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il RL ha obbligo di nomina ?

Lavori Privati → SI  
L. Pubblici → SI  
esclusi LAVORI senza PdC con importo < 100000 €  
SI sempre

N.B. la nomina è indipendente dall'entità di uomini/giorno presunta del cantiere o dalla presenza di rischi particolari riportati nell'All. II

Chi può essere designato CSP ?

Pubblici e Privati → SOLO chi è in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 lvi compreso il Committente o il Responsabile Lavori

Quali sono i suoi obblighi?

Pubblici e Privati → -- Redigere il PSC art. 100/1 – contenuti in All. XV  
-- Predisporre il Fascicolo – contenuti in All. XVI

INAIL

38



## Il Testo Unico

Tit. IV Artt. 89-92

Coordinatore per l'Esecuzione CSE

Nei cantieri in cui è prevista la presenza, di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il RL ha obbligo di nomina?

Pubblici e Privati → SI sempre

Chi può essere designato come CSE ?

Pubblici e Privati → SOLO chi è in possesso dei requisiti di cui all'art. 98  
Esclusi : Datore di Lavoro e dipendenti delle imprese Esecutrici o RSPP designato dal Datore di Lavoro (esclusione non valida se il committente coincide con impresa esecutrice)

Quali sono i suoi obblighi?

Pubblici e Privati → Obblighi art. 92/c. 1  
Privati senza Perm. di C. e importo < 100.000 € → Obblighi art. 92/c. 1 e c.2 (PSC e fascicolo)

INAIL

39



## Il Testo Unico

Tit. IV Art. 98

Formazione per CSP e CSE

I requisiti della formazione sono stati modificati introducendo:

- l'obbligo della verifica finale di apprendimento;
- l'obbligo dell'aggiornamento quinquennale (40 ore)
- numero max di 30 partecipanti ai corsi.

Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui all'allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima dell'entrata in vigore del presente decreto. (chi ha conseguito l'attestato prima del decreto ha cinque anni a partire dalla sua entrata in vigore per aggiornarsi anche con diversi moduli nel quinquennio (All.IX);

Soggetti obbligati tutti (anche dipendenti dalla pubblica amministrazione) ad eccezione: coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.(ingegneria della sicurezza)

INAIL

40



### Obblighi del CSP

1. Durante la **progettazione dell'opera**, il CSP:

- a) **redige** il **PSC** (contenuti specificati nell'allegato XV);
- b) **predispone un fascicolo**, **adattato alle caratteristiche dell'opera** (contenuti All. XVI), contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, durante le operazioni di manutenzione successive.

Il fascicolo **non è predisposto** per i lavori di **manutenzione ordinaria**.

2. Il fascicolo è preso in considerazione all'atto di eventuali **lavori successivi** sull'opera.



### Obblighi del CSE

1. Durante la **realizzazione dell'opera**, il CSE deve:

a) **verificare**, con opportune azioni di coordinamento e controllo, **l'applicazione**, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel **PSC** delle relative procedure di lavoro, **ove previsto**;

b) **verificare** l'idoneità del **POS**, da considerare come **piano complementare di dettaglio del PSC**, **ove previsto**, assicurandone la coerenza. **Adeguare il PSC e il FT** in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, e **verificare** che le imprese esecutrici **adeguino**, se necessario, **i rispettivi POS**



c) **organizzare** tra i datori di lavoro, e i lavoratori autonomi, la **cooperazione ed il coordinamento delle attività** nonché la loro **reciproca informazione**;

d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di **realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza** finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) **segnalare al committente o al responsabile dei lavori**, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, **le inosservanze** alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del PSC e **proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento** delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, **o la risoluzione del contratto**. Nel caso in cui il committente o il RL non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, .. **dà comunicazione dell'inadempienza alla AUSL e alla DPL** territorialmente competenti;



f) **sospendere**, in caso di **pericolo grave e imminente**, direttamente riscontrato, **le singole lavorazioni** fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

### Nomina del CSE durante i lavori

2. Nei **casi di nomina durante i lavori**, *dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese*, il **CSE**, oltre a svolgere i compiti sopraelencati, **redige il PSC e predispone il fascicolo** quando previsto.



## Il Testo Unico

Tit. IV Art. 93

### Responsabilità del Committente o RL

“l'esenzione del committente dalle responsabilità che la legge gli impone si verifica solo a seguito della nomina del RL e nei limiti dell'incarico conferito a quest'ultimo”

“Le condizioni perché vi sia l'esonero dalla responsabilità del committente sono quindi:

- la nomina .... e
- l'estensione della delega conferita al RL ....”

**Cassazione (Sez. IV Penale) n° 23090 del 10/06/2008**

Il **committente** è **esonerato** limitatamente all'incarico conferito al RL (necessariamente con delega di funzioni) ma ha **responsabilità diretta** in quanto al profilo di “**culpa in vigilando**” in ordine alla verifica degli obblighi relativi agli artt. 90, 92 c.1 e), 99)

INAIL

45



## Il Testo Unico

Tit. IV Art. 94

### Lavoratori autonomi

I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, **si devono adeguare** alle **indicazioni fornite** dal **CSE**, ai fini della sicurezza.

INAIL

46



## Il Testo Unico

Tit. IV Art. 95

### Misure generali di Tutela

I **datori di lavoro** delle **imprese esecutrici**, durante l'esecuzione dell'opera, devono **osservare** le **misure generali di tutela** (art. 15) e **curare in particolare**:

- ➔ **il mantenimento del cantiere in ordine e condizioni di salubrità;**
- ➔ **la scelta dell'ubicazione dei posti di lavoro considerando le condizioni di accesso, e definendo le vie di circolazione e le zone di spostamento;**
- ➔ **le condizioni di movimentazione dei materiali;**
- ➔ **la manutenzione, il controllo prima dell'utilizzo e il controllo periodico di: apprestamenti, attrezzature di lavoro, impianti, dispositivi;**
- ➔ **la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito, in particolare per materiali e sostanze pericolose;**
- ➔ **la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lav. autonomi**
- ➔ **le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.**

INAIL



## Il Testo Unico

Tit. IV Art. 96

### Obblighi dei: datori di lavoro, dirigenti, preposti

I datori di lavoro delle **imprese affidatarie ed esecutrici**, anche per i cantieri con **un'unica impresa, familiare e < 10 addetti**, **devono**:

- ➔ **Adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all' [ALLEGATO XIII](#)**
- ➔ **Predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili**
- ➔ **Curare la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature** in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
- ➔ **Curare** la protezione dei lavoratori contro le **influenze atmosferiche** ;
- ➔ **Curare** le condizioni di rimozione dei **materiali pericolosi** ;
- ➔ **Curare** che lo stoccaggio e l'evacuazione dei **detriti e delle macerie avvengano correttamente**;
- ➔ **redigere** il piano operativo di sicurezza **POS**, **ad esclusione delle mere forniture di materiali o attrezzature** in cui si applica l'art. 26

INAIL

48



### Obblighi dei: datori di lavoro, dirigenti,preposti

#### Per il singolo cantiere

2. **L'accettazione** da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del PSC nonché **la redazione del POS costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1 lettera a), all'articolo 26 commi 1 lettera b), 2, 3 e 5, e all'articolo 29 comma 3.**

PSC + POS

=

DUVRI



### Escluso il POS nelle mere forniture

1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), (redazione del POS) **non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature**. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26.

In questo caso l'impresa esecutrice dovrà comunicare all'azienda fornitrice tutte le informazioni necessarie e in particolare:

- l'organizzazione del cantiere;
- l'indicazione delle zone di stoccaggio e di deposito dei diversi materiali;
- la viabilità
- le condizioni di movimentazione.

L'impresa fornitrice deve rispettare gli obblighi di informazione e coordinamento reciproci al fine di eliminare i rischi derivanti dall'interazione dei diversi soggetti in cantiere.

ATECAP e ANCE hanno realizzato una linea guida per le forniture di cls in cantiere



### Il Piano Operativo di Sicurezza POS

Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, **in riferimento al singolo cantiere interessato**, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a) (valutazione di **tutti** i rischi presenti in azienda e stesura del relativo documento)

I contenuti minimi del POS sono indicati dall' **allegato XV**

Si possono presentare **due** ipotesi:

- A) Nel **cantiere** opera **una sola impresa** conseguentemente non sussiste l'obbligo di stesura del PSC
- B) Nel **cantiere** operano **due o più imprese** con i conseguenti obblighi

**In entrambe le ipotesi il Piano Operativo di Sicurezza deve essere custodito in cantiere**



### Il Piano Operativo di Sicurezza POS

#### Cantiere con una sola impresa

Il POS **coinciderà perfettamente con il DVR**, per lo **specifico cantiere** e conterrà la necessaria documentazione di supporto: rapporto di valutazione di esposizione al rumore riferito al cantiere, documento di valutazione del rischio vibrazioni meccaniche determinato dalle macchine effettivamente utilizzate nel cantiere, ecc.

#### Cantiere con più di 2 imprese

Il POS, come stabilito dall'art. 92, comma 1, lett. b) del TU, è da considerare **piano complementare e di dettaglio del PSC**. I rischi lavorativi presenti nel cantiere sono stati valutati dal Coordinatore per la progettazione pertanto, nel POS dovrà essere indicato come saranno effettivamente realizzate le misure di sicurezza previste nel PSC



## Il Testo Unico

Tit. IV Art. 97

### Obblighi del Datore di lavoro dell'Impresa Affidataria

- ➔ **Verificare** le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nel PSC
- ➔ **Verificare**, conformemente all'Alleg. XVII, l'idoneità tecnico professionale delle ditte e dei lavoratori autonomi a cui ha affidato l'esecuzione dei lavori. Oltre agli altri obblighi indicati nell'art. 26.
- ➔ **Coordinare** gli interventi finalizzati alle misure generali di tutela (art. 95) e agli obblighi dei Datori di Lavoro, dei Dirigenti e dei Preposti (art. 96) (logistica del cantiere-rimozione-stoccaggio-POS).
- ➔ **Verificare** la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio prima di trasmetterli al CSE.

INAIL

53



## Il Testo Unico

Tit. IV Art. 97

### Obblighi del Datore di lavoro dell'Impresa Affidataria

3-bis. In relazione ai **lavori affidati in subappalto**, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell'allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, **l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.**

#### p.to 4 dell'allegato XV

- a) apprestamenti previsti nel PSC;
- b) misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
- c) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
- d) mezzi e servizi di protezione collettiva;
- e) procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
- f) i eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;

INAIL

54



## Il Testo Unico

Tit. IV Art. 97

### Obblighi del Datore di lavoro dell'Impresa Affidataria

3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, **il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione**

L'art. 37 al comma 7 impone la formazione obbligatoria non solo per i preposti ma anche per i dirigenti.

L'art. 100 c.6 bis impone al committente o RL di assicurarsi che il datore di lavoro dell'impresa affidataria sia in possesso di adeguata formazione (sanzionato con arresto o ammenda).

Le attività svolte dal datore di lavoro dell'impresa affidataria richiedono una forte competenza quindi il possesso di un'adeguata formazione diventa la base essenziale per poter operare bene soprattutto per le piccole e medie imprese. I lavori dovranno essere affidati solamente ad imprese che dimostrino la loro preparazione tecnico-professionale attraverso specifici corsi di formazione.

INAIL

55



## Il Testo Unico

Tit. IV Art. 99

### Notifica Preliminare

La notifica preliminare è prevista nei seguenti cantieri:

a) con **più di un'impresa** anche non contemporanea;

b) inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;

c) in cui opera **un'unica impresa** la cui entità presunta di lavoro  $\geq$  a **duecento uomini-giorno**.

Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

INAIL

56



## Il Testo Unico

Tit. IV Art. 101

### Obblighi di trasmissione

*Il Committente o RL deve trasmettere il PSC a tutte le imprese invitate a presentare l'offerta.*

*Prima dei lavori l'impresa affidataria trasmette il PSC a tutte le imprese esecutrici.*

*Prima dei rispettivi lavori le imprese esecutrici devono trasmettere il proprio POS all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al CSE*

*I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche, ..... e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione da parte del CSE.*

INAIL

57



## Il Testo Unico

Art. 14

### Sospensione dell'attività

**3. Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato.**

**4. Condizioni per la revoca del provvedimento da parte della DPL:**

- a) la **regolarizzazione dei lavoratori** non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
- b) l'**accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro** nelle ipotesi di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, o di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- c) il **pagamento di una somma aggiuntiva** rispetto a quelle di cui al comma 6 pari a euro 1500 nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a euro 2500 nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

INAIL

59



## Il Testo Unico

Art. 14

### Sospensione dell'attività

**1. Gli organi di vigilanza possono adottare provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale se riscontrano**

- 1. l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro**
- 2. gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;**

**Le Violazioni saranno individuate da uno specifico Decreto. In attesa del Decreto sono quelle indicate all'allegato I.**

*Si ha **reiterazione** quando, oggetto di prescrizione dell'organo nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole. (Le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate, in attesa della adozione del decreto di cui al precedente periodo, nell'allegato I.)*

INAIL

58



## Il Testo Unico

Art. 14

### Sospensione dell'attività

**3. Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato.**

**4. Condizioni per la revoca del provvedimento da parte della ASL**

- a) l'accertamento del **ripristino delle regolari condizioni di lavoro** nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- b) il **pagamento di una somma aggiuntiva unica** pari a € 2500 rispetto a quelle di cui al comma 6 (l'applicazione delle **sanzioni penali, civili e amministrative** vigenti)

INAIL

60



## Il Testo Unico

Art. 14

### Sospensione dell'attività

10. Il datore di lavoro che **non ottempera al provvedimento di sospensione** è **punito con l'arresto fino a sei mesi** nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con **l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro** nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare;

11-bis. **Il provvedimento di sospensione** nelle ipotesi di **lavoro irregolare non si applica** nel caso in cui il **lavoratore irregolare risulti l'unico occupato dall'impresa**. In ogni caso di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi.

INAIL

61



## Il Testo Unico

Allegato I

### Violazioni in materia di SSL

#### Violazioni che espongono a rischi di carattere generale

Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;  
Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione;  
Mancata formazione ed addestramento;  
Mancata costituzione del SPP e nomina del relativo responsabile;  
Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);  
Mancata elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC);  
Mancata nomina del coordinatore per la progettazione;  
Mancata nomina del coordinatore per l'esecuzione  
Violazioni che espongono al rischio di caduta dall'alto  
Mancato utilizzo della cintura di sicurezza;  
Mancanza di protezioni verso il vuoto.

eliminato dal D.lgs 106/09

INAIL

62



## Il Testo Unico

Allegato I

### Violazioni in materia di SSL

#### Violazioni che espongono al rischio di caduta dall'alto

Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto;

Mancanza di protezioni verso il vuoto.

#### Violazioni che espongono al rischio di seppellimento

Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.

#### Violazioni che espongono al rischio d'amianto

Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.

INAIL

63



## Il Testo Unico

Allegato I

### Violazioni in materia di SSL

#### Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione

Lavori in prossimità di linee elettriche **in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;**

Presenza di conduttori nudi in tensione **in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;**

Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).

INAIL

64



## Il Testo Unico

Art. 14

### Provvedimento di interdizione alla contrattazione con PA

L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al fine dell'emanazione di un **provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche.**

1. **pari alla sospensione** se la percentuale dei lavoratori irregolari sia **inferiore al 50 per cento** del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro;
2. **incrementata di un ulteriore periodo di tempo pari al doppio della durata della sospensione** e comunque **non superiore a due anni** se:
  - la percentuale dei lavoratori irregolari sia pari o **superiore al 50 per cento** del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro;
  - nei casi di **gravi e reiterate violazioni** in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
  - nei casi di **reiterazione**.

Le disposizioni del presente comma si applicano anche con riferimento ai lavori nell'ambito dei cantieri edili.

INAIL

65



## Il Testo Unico

Art. 27

### Qualificazione delle imprese e lavoratori autonomi

#### "Patente a punti della sicurezza"

1-bis. Con riferimento **all'edilizia**, il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi si realizza almeno attraverso la **adozione e diffusione, .....**, di uno **strumento che consenta la continua verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi**, in assenza di violazioni alle disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra cui la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza. Tale strumento opera per mezzo della **attribuzione alle imprese ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale** che misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. **L'azzeramento del punteggio** per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro **determina l'impossibilità** per l'impresa o per il lavoratore autonomo **di svolgere attività nel settore edile**

INAIL

66



## Il Testo Unico

Art. 27

### Qualificazione delle imprese e lavoratori autonomi

#### "Patente a punti della sicurezza"

2. ...., **il possesso dei requisiti** per ottenere la qualificazione di cui al comma 1 **costituisce elemento preferenziale** per la partecipazione alle gare relative agli **appalti e subappalti pubblici** e per **l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi** a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti.

2-bis. Sono fatte salve le disposizioni in materia di qualificazione previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni

INAIL

67



## Il Testo Unico

### Titolo IV

#### Cantieri temporanei o mobili

#### CAPO II

**Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota**

INAIL

68

### Sezione II Disposizioni di carattere generale

#### Art. 108. (Viabilità nei cantieri)

1. Fermo restando quanto previsto al punto 1 dell'allegato XVIII, durante i lavori deve essere **assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli.**

#### Art. 111. (Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota)

.....

8. Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti **ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota.**

#### Art. 117. (Lavori in prossimità di parti attive)

1. **Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 83, quando occorre effettuare** lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:
  - a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive .....
  - b) .....
  - c) .....
2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti **e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all'allegato IX o a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche.**

### Sezione IV Ponteggi in legname e altre opere provvisionali.

#### Art. 125. (Disposizione dei montanti)

4. **L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l'ultimo impalcato;** dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiEDE a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull'ultimo impalcato.

#### Art. 137. (Manutenzione e revisione)

1. **Il preposto**, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro **deve assicurarsi** della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti.
2. I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con idonei sistemi di protezione.



### Sezione IV Ponteggi in legname e altre opere provvisionali.

#### Art. 138. (Norme particolari)

1. Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici.
2. È consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura **non superiore a 20** centimetri.
3. È fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi del ponteggio.
4. È fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti.

.....

#### Sezione VI Ponteggi mobili

#### Art. 139. (Ponti su cavalletti)

1. I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi. **I ponti su cavalletti devono essere conformi ai requisiti specifici indicati nel punto 2.2.2. dell'Allegato XVIII.**

### Sezione VI Ponteggi mobili

#### Art. 140. (Ponti su ruote a torre)

1. I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati.
2. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.

**3. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o con sistemi equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota.**

### Sezione VII Costruzioni edilizie

#### Art. 148. (Lavori speciali)



1. **Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l'obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego.**
2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta.

Grazie per l'attenzione

**ing. angelo de robertis**

Consulenza Tecnica per l'Edilizia  
Direzione Regionale Lombardia

[an.derobertis@inail.it](mailto:an.derobertis@inail.it)